

**PROTOCOLLO D'INTESA
SULLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE (R.S.U.)
E SUI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (R.L.S.)**

Il giorno 4 novembre 2004, in Roma,

tra

GRUPPO POSTEL

e

SLC-CGIL, SLP-CISL, UIL-POST, FAILP-CISAL, SAILP-CONFSAL, UGL-COMUNICAZIONI

PREMESSO CHE


- con l'Accordo del 16 settembre 2003, Poste Italiane e le OO.SS. hanno stipulato un Protocollo d'Intesa sulle Rappresentanze Sindacali Unitarie in Poste Italiane S.p.A, a cui le parti intendono riferirsi per la definizione del regolamento per l'effettuazione delle elezioni delle RSU per le aziende del Gruppo Postel che applicano il CCNL Poste Italiane (Postel, PostelPrint, Docutel);
- in sede di Verbali di Accordo sottoscritti con le OO.SS. per l'armonizzazione dei trattamenti economico-normativi di Postelprint, le Parti hanno concordato di definire il regolamento per l'effettuazione delle elezioni delle RSU;
- conseguentemente, le Parti confermano la necessità di delineare il concetto di "Unità produttiva", ai fini dell'elezione e del funzionamento delle Rappresentanze Sindacali Unitarie nel Gruppo Postel;
- l'art. 18 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche, detta norme per la designazione o la elezione in Azienda dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza nell'ambito delle rappresentanze sindacali aziendali ivi costituite;

TUTTO CIO' PREMESSO

le Parti, nel confermare i principi ispiratori del Protocollo d'Intesa del 19 maggio 1999 stipulato da Poste Italiane e dalle OO.SS. firmatarie del presente accordo e tenendo conto di quanto previsto dalla vigente normativa in tema di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza:

1. assumono il comune obiettivo di realizzare un assetto stabile ed unitario del sistema di rappresentanza nel Gruppo Postel, correttamente strutturato in relazione all'assetto organizzativo delle Società ed in linea con le previsioni di legge sopra richiamate;
2. intendono pervenire, con la stipula del presente Protocollo d'Intesa, secondo quanto previsto dal vigente CCNL, ad una disciplina per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (R.S.U.) per il personale delle aziende del Gruppo Postel, e, nell'ambito di queste, dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.), coerente con i presupposti di cui in premessa e con la disciplina generale in materia contenuta nel Protocollo stipulato tra Governo e Parti Sociali il 23 luglio 1993, fatte salve le specificità del presente Protocollo.

La premessa costituisce parte integrante del presente Protocollo d'Intesa.



PARTE PRIMA

Modalità di costituzione e funzionamento

ART. 1

AMBITO ED INIZIATIVA PER LA COSTITUZIONE DELLE R.S.U.

1. In tutte le Unità Produttive del Gruppo Postel, come di seguito definite, vengono costituite le Rappresentanze Sindacali Unitarie su iniziativa congiunta o disgiunta delle associazioni sindacali firmatarie sia del Protocollo tra Governo e Parti Sociali del 23 luglio 1993 sia del presente Protocollo.
2. Hanno potere di iniziativa anche le associazioni sindacali firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
3. Nell'ambito delle predette R.S.U. vengono individuati, secondo le norme di cui al presente Protocollo, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.
4. La stessa iniziativa, per i rinnovi di cui all'art. 7, 4° comma del presente Protocollo, potrà essere assunta anche dalla R.S.U. che decade, congiuntamente alle Organizzazioni Sindacali di cui all'art.4 del presente accordo.
5. Al fine di cui alla linea che precede, le Parti convengono che, ai sensi del presente Protocollo, le Unità Produttive del Gruppo Postel sono individuate e descritte nella tabella 1 allegata che forma parte integrante del presente Protocollo.
6. Le Parti stipulanti convengono, inoltre, che, qualora durante il periodo in cui restano in carica le R.S.U. vengano istituite nuove U.P., ovvero, in caso di modifiche della struttura organizzativa delle Società che incidano in modo significativo sulla individuazione delle U.P. di cui all'allegato elenco (soppressione, accorpamenti o scorpori di nuove U.P. ecc.), le Parti medesime si incontreranno per valutare congiuntamente la nuova situazione venuta a determinarsi ad ogni conseguente effetto.

ART. 2

COMPOSIZIONE DELLE R.S.U.

1. Alla costituzione della R.S.U. si procede mediante elezione a suffragio universale ed a scrutinio segreto tra liste concorrenti.
2. Le OO.SS. - nel procedere alla composizione delle liste dei candidati R.S.U. - terranno conto della classificazione del personale nonché della necessità di pervenire ad una adeguata rappresentanza in relazione alla rispettiva consistenza di lavoratrici e lavoratori.
3. La R.S.U., all'interno dell'Unità Produttiva, è unica; in considerazione della presenza di più sedi sulla stessa Unità Produttiva, potranno essere costituiti più collegi.

ART. 3

NUMERO DEI COMPONENTI LE R.S.U. - NUMERO DEI R.L.S.

1. Il numero dei componenti della R.S.U. è pari a:
 - a) n. 3 componenti nelle U.P. che occupano da 16 fino a 150 dipendenti;
 - b) n. 5 componenti nelle U.P. che occupano più di 150 fino a 300 dipendenti;
 - c) n. 8 componenti nelle U.P. che occupano più di 300 dipendenti
2. Il numero dei R.L.S. è pari a n. 1 per ciascuna U.P. fino a 300 unità, a n°3 per le U.P. superiori alle 300 unità.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right side.]

ART. 4

COMPITI E FUNZIONI DELLE R.S.U.

1. Le R.S.U. subentrano alle R.S.A. nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad esse spettanti per effetto di disposizioni di legge o di accordi collettivi.
2. L'informazione e la consultazione con la R.S.U. a livello di unità produttiva avrà per oggetto quanto previsto rispettivamente alla lettera C) comma 1 dell' art. 5 e alla lettera C) dell'art.6 del vigente CCNL Poste Italiane; per la contrattazione si rinvia a quanto previsto dal Protocollo d'Intesa sulle Relazioni Industriali.

ART. 5

DIRITTI, PERMESSI, LIBERTÀ SINDACALI E TUTELE DELLE R.S.U.

1. I componenti delle R.S.U. subentrano ai dirigenti delle R.S.A. (o delle analoghe strutture sindacali esistenti comunque denominate) nella titolarità dei diritti, permessi, libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo III della legge n. 300/1970. Le Organizzazioni Sindacali che siano firmatarie del presente Protocollo d'Intesa nonché quelle che aderiscano alla disciplina in esso contenuta, rinunciano formalmente a costituire le R.S.A. ai sensi della legge n. 300/1970 (ad esclusione dell'unità di Napoli, come previsto in tabella 1), ferma restando la possibilità di operare attraverso gli organismi di cui all'art. 30 della Legge 300/1970.
2. Le Parti convengono che sono fatti salvi in favore delle OO. SS. stipulanti il CCNL e firmatarie del presente Protocollo i seguenti diritti:
 - diritto di indire, singolarmente o congiuntamente, l'assemblea dei lavoratori con le modalità definite nel vigente CCNL
 - diritto di affissione di cui al vigente CCNL
 - diritto ad usufruire di un locale per le esigenze delle RSU; a livello di Unità Produttive le Parti stabiliranno le concrete modalità di esercizio di tale diritto, in considerazione degli spazi effettivamente utilizzabili

ART. 6

AGIBILITÀ DEI R.L.S.

La definizione di quanto previsto negli artt. 11, 18, 19 e 20 del D. Lgs. 626/94 in materia di agibilità, prerogative e funzionamento dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza viene individuata nell'Accordo integrativo al presente Protocollo.

ART. 7

DURATA E SOSTITUZIONE NELL'INCARICO DI R.S.U.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

1. I componenti delle R.S.U restano in carica per tre anni.
2. Ai fini del computo del predetto termine di durata, in caso di rinnovo generale delle RSU, le Parti firmatarie, al termine delle procedure elettorali, si incontreranno per definire la data di contestuale assunzione dell'incarico da parte di tutte le RSU elette.
3. In caso di dimissioni dall'incarico, che dovranno avvenire in forma scritta, o di risoluzione del rapporto di lavoro di un componente, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.
4. Le sostituzioni dei componenti delle R.S.U. non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della R.S.U. con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo secondo le modalità previste dal presente Protocollo.
5. I componenti della R.S.U. decadono all'atto del rinnovo generale della rappresentanza a norma dell'art. 12 che segue, ovvero per trasferimento ad altra Unità Produttiva; in tale ultimo caso subentra il primo dei non eletti appartenenti alla stessa lista.

ART. 8

FUNZIONAMENTO R.S.U. E DECISIONI

1. La R.S.U. decide autonomamente le modalità di convocazione e di funzionamento; può, tuttavia, essere convocata su richiesta di una associazione sindacale avente il potere di iniziativa per la costituzione delle R.S.U. stesse con preavviso di almeno 48 ore.
2. Le riunioni delle R.S.U. sono valide se presente il 50% più uno dei componenti.
3. Le decisioni della R.S.U. sono assunte a maggioranza dei presenti alla riunione.

ART. 9


DURATA DELL'INCARICO E FUNZIONI DEI R.L.S.

1. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza assumono le funzioni attribuite dall'art. 19 del D. Lgs. N. 626/94 e i corrispondenti compiti previsti dall'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
2. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza cessano dall'incarico per:
 - cessazione dal proprio incarico di RSU per uno dei motivi previsti nell'art. 7 del presente Protocollo d'Intesa
 - dimissioni dallo specifico incarico di R.L.S., comunicate in forma scritta all'Azienda ed alla competente struttura sindacale
3. Nei casi di cui al comma che precede, fatta eccezione del caso di cui all'art. 7, 1° e 4° comma, si procede alla sostituzione con il primo dei componenti la RSU della stessa lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti per l'elezione dei RLS; in mancanza, si provvederà, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 626/94, tramite designazione all'interno delle R.S.U. elette per la medesima lista, entro 30 giorni dalla data di cessazione dell'incarico di RLS o RSU.

ART. 10

ARMONIZZAZIONE

Le Parti concordano che, qualora intervenga una disciplina legislativa volta a regolamentare la materia oggetto del presente Protocollo, si procederà al riesame dello stesso per la relativa armonizzazione.



ART. 11

EFFICACIA DELL'ACCORDO

Il presente Protocollo rappresenta una normativa unitaria ed inscindibile e sostituisce integralmente quanto contenuto, per la materia medesima, nei preesistenti accordi o regolamenti comunque rinvenienti.

PARTE SECONDA

Regolamento per l'elezione della R.S.U. e dei R.L.S.

ART. 12


MODALITÀ PER INDIRE LE ELEZIONI DELLE R.S.U.

1. Le elezioni si svolgeranno nei giorni 22 e 23 febbraio 2005; a tal fine l'iniziativa deve essere assunta congiuntamente o disgiuntamente da parte delle OO.SS. stipulanti il presente Protocollo territorialmente competente entro e non oltre il 20.12.2004 con lettera inviata alla Direzione Risorse Umane e Organizzazione Gruppo Postel; le liste dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12.00 del 14.01.2005 alla Direzione Risorse Umane e Organizzazione del Gruppo Postel, che rilascerà apposita ricevuta, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 19, comma 1. Entro il 18.01.2005 dovranno essere costituite le commissioni elettorali.
2. Per i successivi rinnovi, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato della R.S.U., le associazioni sindacali di cui al precedente art. 1 commi 1 e 2, congiuntamente o disgiuntamente assumeranno l'iniziativa di indire le elezioni mediante comunicazione da affiggere nell'apposita bacheca che l'Azienda metterà a disposizione delle R.S.U. nella U.P. interessata; il calendario delle votazioni in caso di rinnovo generale della rappresentanza dovrà essere concordato tra le Parti firmatarie del presente Protocollo per tutto il territorio nazionale.
3. Il termine per la presentazione delle liste è per i rinnovi di 15 giorni di calendario dalla data di pubblicazione dell'annuncio di indizione delle elezioni.
4. Entro il termine indicato al punto che precede dovranno essere costituite le commissioni elettorali di cui al successivo art. 17.
5. L'ora di scadenza si intende fissata alle ore 12.00 del quindicesimo giorno di calendario; le liste vanno presentate alla Direzione Risorse Umane e Organizzazione del Gruppo Postel che rilascerà apposita ricevuta.

ART. 13

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

1. Le elezioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza vengono effettuate contestualmente alle elezioni delle R.S.U. e nell'ambito delle medesime procedure
2. L'elettorato passivo è riservato ai componenti delle RSU;
3. All'atto della presentazione delle liste elettorali per l'elezione delle RSU i candidati a Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza vengono specificatamente indicati tra i candidati proposti per l'elezione della RSU.
4. Nel caso in cui le procedure elettorali non dovessero consentire di individuare tutti i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza previsti dal presente Protocollo, si procederà, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 626/94, alla designazione dei medesimi all'interno delle RSU elette sulla base di risultati ottenuti dalle singole liste per la elezione delle RSU.



ART. 14

QUORUM PER LA VALIDITÀ' DELLE ELEZIONI

1. Le OO.SS. stipulanti il presente Protocollo e le Aziende del Gruppo Postel favoriranno la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali.
2. Per la validità delle elezioni è necessario che i votanti risultino essere almeno il 50% più uno degli aventi diritto al voto.
3. Ove detta condizione non avesse a verificarsi, le strutture sindacali procederanno ad un attento esame delle motivazioni della mancata elezione attraverso una approfondita discussione con i lavoratori interessati. Nei tre mesi successivi potranno essere indette nuove elezioni che saranno valide anche qualora non si sia raggiunta la percentuale indicata al comma che precede.

ART.15

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

1. Hanno diritto di votare e sono eleggibili tutti i lavoratori dipendenti in forza alla U.P. alla data delle elezioni che abbiano superato il periodo di prova con: contratto a tempo indeterminato, contratto di formazione lavoro, contratto di apprendistato.

ART. 16

PRESENTAZIONE DELLE LISTE

1. All'elezione della R.S.U. possono concorrere liste elettorali presentate dalle:
 - a) associazioni sindacali firmatarie del presente Protocollo e del CCNL;
 - b) associazioni sindacali formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo a condizione che:
 - accettino con espressa dichiarazione scritta il presente Protocollo;
 - corredino la lista da un numero di firme di lavoratori dipendenti della U.P. pari al 5% degli aventi diritto al voto; a tal fine il parametro di riferimento è costituito dai lavoratori di cui all'art. 15, 1° comma che precede, occupati nella U.P. alla data di rilevazione degli elenchi di cui all'art. 35, comma 4 del presente Protocollo.
2. Il lavoratore può sottoscrivere una sola lista; qualora il lavoratore risulti firmatario di più liste, tutte le sottoscrizioni avvenute ad opera del lavoratore medesimo saranno ritenute nulle.
3. Non possono essere candidati i membri della commissione elettorale, i presidenti di seggio, gli scrutatori ed i sottoscrittori delle liste.
4. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove un candidato risulti compreso in più di una lista, la commissione elettorale di cui al successivo art. 17, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere alla affissione delle stesse, inviterà il lavoratore interessato ad optare per una delle liste, pena l'esclusione dalla competizione elettorale, facendo integrare le altre liste.
5. Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre un terzo il numero totale dei componenti la R.S.U. da eleggere nel collegio.
6. Ogni associazione sindacale non può presentare più di una lista in ciascun collegio elettorale.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature in the center and several smaller ones on the left and right.

ART. 17

COMMISSIONI ELETTORALI

1. Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, per l'elezione di ciascuna R.S.U. viene costituita in ogni U.P. una apposita commissione elettorale.
2. Per la composizione della stessa, ogni associazione sindacale presentatrice di lista potrà designare, comunicandolo anche alla Direzione Risorse Umane Postel, un lavoratore dipendente della U.P. non candidato.
3. La commissione elegge al suo interno un Presidente.

ART. 18

COMPITI DELLE COMMISSIONI ELETTORALI

1. La commissione elettorale ha il compito di:
 - a. ricevere dalla Direzione Risorse Umane di Postel le liste presentate;
 - b. verificarne la valida presentazione escludendo quelle non rispondenti ai requisiti previsti dal presente Protocollo; in tal caso decade da componente della commissione il membro indicato dalla associazione sindacale presentatrice della lista esclusa;
 - c. assegnare alle liste il proprio numero;
 - d. acquisire dalla Direzione Risorse Umane di Postel l'elenco degli aventi diritto al voto ed il dato di cui all'art. 16, 1° comma, lett. b) del presente Protocollo;
 - e. costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto che dovranno svolgersi senza pregiudizio della normale attività produttiva;
 - f. assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;
 - g. calcolare ed applicare i quozienti elettorali per l'assegnazione dei seggi alle varie liste;
 - h. esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui al presente regolamento;
 - i. proclamare i risultati delle elezioni comunicando gli stessi a tutti i soggetti interessati, ivi comprese le associazioni sindacali presentatrici di liste;
 - j. comunicare ai lavoratori la data di apertura e di chiusura dei seggi con un anticipo di almeno 15 giorni di calendario;
 - k. garantire la più ampia informazione sui candidati, sul luogo delle votazioni e sulle liste.
 - l. procedere al sorteggio di cui agli artt. 22, comma 1 e 30, comma 2 che seguono.
2. La commissione elettorale decide a maggioranza dei suoi componenti.

ART. 19

AFFISSIONE DELLE LISTE E SPAZI ELETTORALI

1. Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della commissione elettorale, mediante affissione in bacheca almeno 8 giorni di calendario prima della data fissata per le elezioni.
2. L'Azienda si impegna a garantire spazi per la pubblicità elettorale. In tal caso gli spazi saranno ripartiti in misura uguale tra le liste.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature in the center and several smaller ones on the left and right.

ART. 20

SCRUTATORI

1. E' in facoltà di ciascuna associazione sindacale presentatrice di lista di designare uno scrutatore, per ogni seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non candidati ed applicati nella stessa unità produttiva.
2. La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le 48 ore che precedono l'inizio delle votazioni, dandone comunicazione alla commissione elettorale ed alla Direzione aziendale competente.

ART. 21

SEGRETEZZA DEL VOTO

Nelle elezioni il voto è segreto e diretto, e non può essere espresso né per lettera né per interposta persona.

ART. 22

SCHEDE ELETTORALI

1. La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di sorteggio e con la stessa evidenza.
2. Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del seggio, la loro preparazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.
3. La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione dal Presidente o da un altro componente il seggio elettorale.
4. Il voto di lista sarà espresso mediante croce tracciata sulla intestazione della lista.
5. Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.

ART. 23

PREFERENZE

1. L'elettore nell'ambito della lista prescelta potrà indicare una preferenza per i candidati delle RSU ed una per gli RLS.
2. Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore mediante una croce apposta a fianco del nome del candidato preferito oppure segnando il nome del candidato nell'apposito spazio della scheda.
3. L'indicazione di preferenza data ad un candidato vale anche come voto di lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. L'indicazione di più preferenze date ad una stessa lista vale unicamente come voto di lista.
4. Il voto apposto a più di una lista o l'indicazione di più preferenze date a liste differenti rende nulla la scheda.
5. Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di liste differenti si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature in the center and several smaller ones on the left and right.

ART. 24

MODALITÀ' DELLA VOTAZIONE

1. La commissione elettorale, previo accordo con la Direzione Risorse Umane di Postel, stabilirà in tempo utile le sedi (seggi) della votazione, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto, l'esercizio del voto; il concreto esercizio del voto sarà effettuato in due giornate lavorative in orario compreso tra le ore 9.00 e le ore 24.00, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività lavorativa.
2. Qualora l'ubicazione lo dovesse richiedere, dovranno essere stabilite più sedi di votazioni.
3. I lavoratori distaccati presso altra struttura dello stesso collegio elettorale votano nel seggio assegnato a tale ufficio.
4. Luogo e calendario di votazione, indicante l'orario e il giorno di apertura di ciascun seggio, dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante affissione nell'albo esistente presso gli uffici aziendali, almeno 8 giorni di calendario prima della data fissata per le elezioni.

ART. 25

COMPOSIZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE

Il seggio è composto dagli scrutatori di cui all'art. 20 del presente protocollo e da un presidente nominato dalla commissione elettorale.

ART. 26

ATTREZZATURA DEL SEGGIO ELETTORALE

1. Ogni seggio sarà munito, a cura della commissione elettorale, di un'urna elettorale idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata fino alla apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.
2. A cura della commissione elettorale il seggio deve inoltre avere un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto; tale elenco sarà messo a disposizione dalla Direzione aziendale a cui fa riferimento il seggio.

ART. 27


RICONOSCIMENTO DEGLI ELETTORI

Per essere ammessi al voto gli elettori dovranno esibire un documento di riconoscimento personale; in mancanza di tale documento essi dovranno essere riconosciuti da almeno 2 degli scrutatori del seggio; di tale circostanza dovrà essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.

ART. 28

CERTIFICAZIONE DELLA VOTAZIONE

Nell'elenco di cui al precedente art. 26, comma 2, a fianco del nome dell'elettore, sarà apposta la firma dell'elettore stesso a conferma della partecipazione al voto.

The image shows several handwritten signatures in black ink, likely representing voters who have confirmed their participation in the election. The signatures are written in a cursive style and are positioned below the text of Article 28. Some of the signatures are more legible than others, but they all appear to be personal signatures of individuals.

ART. 29

OPERAZIONI DI SCRUTINIO

1. Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni elettorali di tutti i seggi di quell'unità produttiva.
2. Al termine dello scrutinio il verbale, su cui dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, verrà consegnato, a cura del presidente, alla commissione elettorale unitamente al materiale della votazione, schede, elenchi etc.
3. La commissione, in caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo, dandone atto nel proprio verbale, e provvederà a sigillare in un unico plico tutto il materiale trasmesso dai seggi ad esclusione dei verbali; il plico sigillato dopo la definitiva convalida delle R.S.U. sarà conservato secondo gli accordi tra la commissione elettorale e la direzione aziendale in modo da garantire l'integrità almeno per tre mesi.
4. Il plico sarà successivamente distrutto alla presenza di un delegato della commissione elettorale e di un delegato della Direzione Risorse Umane Postel.

ART. 30

ATTRIBUZIONE DEI SEGGI

1. Ai fini dell'elezione dei componenti della R.S.U., il numero dei seggi sarà ripartito secondo il criterio proporzionale in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti.
2. Il quorum per l'attribuzione dei seggi si ottiene dividendo il totale generale dei voti validi ottenuti dalle varie liste per il numero dei seggi da attribuire. Gli eventuali seggi non potuti attribuire a quoziente pieno, saranno assegnati alle liste con i resti più alti. In caso di liste che abbiano ottenuto parità di voti si procederà al sorteggio secondo le modalità che verranno fissate dalla commissione elettorale di cui all'art. 17 che precede. Nell'ambito della stessa lista, i seggi saranno attribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati e, in caso di parità, in relazione all'ordine nella lista.

ART. 31

RICORSI ALLA COMMISSIONE ELETTORALE

1. La commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla assegnazione dei seggi ed alla redazione di un verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della commissione stessa.
2. Trascorsi 5 giorni dall'affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende confermata l'assegnazione dei seggi di cui al comma precedente e la commissione ne darà atto nel verbale di chiusura.
3. Ove invece siano stati presentati ricorsi nei termini suddetti, la commissione deve provvedere al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale suddetto la conclusione alla quale è pervenuta.
4. Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovrà essere notificata, a cura della commissione elettorale, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma che precede, a ciascun rappresentante delle associazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali nonché, entro le medesime 48 ore, alla Direzione Risorse Umane di Postel a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a signature that appears to read "Kretschy" and another that appears to read "Lison".]

ART. 32

COMITATO DEI GARANTI

1. Contro la decisione della commissione elettorale, è ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito comitato dei garanti. Tale comitato è composto da un membro designato da ciascuna delle OO. SS. presentatrici di liste interessate al ricorso, da un rappresentante del Gruppo, ed è presieduto dal direttore della DPL o da un suo delegato.
2. Il comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni, assicurando la comunicazione dei risultati del ricorso, con le modalità previste al 4° comma dell'art. 31 che precede, a tutti i soggetti interessati ed alla Direzione Risorse Umane di Postel.

ART. 33

COMUNICAZIONE DELLA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA RSU E DEGLI R.L.S.

La nomina, a seguito di elezione, dei componenti della R.S.U e degli R.L.S., una volta definiti gli eventuali ricorsi previsti dal presente Protocollo, sarà comunicata per iscritto alla Direzione Risorse Umane di Postel a cura delle OO.SS. di rispettiva appartenenza dei componenti eletti.

ART. 34


ADEMPIMENTI DELLA DIREZIONE AZIENDALE

1. La Direzione Risorse Umane e Organizzazione del Gruppo Postel metterà a disposizione della commissione elettorale entro il 19 gennaio 2005 l'elenco dei dipendenti aventi diritto al voto nella singola U.P. suddiviso per Azienda e sito di applicazione e quanto necessario a consentire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali (materiale, schede, fotocopie, matite etc).
2. Al fine di svolgere le elezioni nei tempi prestabiliti, la Direzione Aziendale provvederà, su richiesta e d'accordo con le commissioni elettorali, alla istituzione di seggi mobili.

ART. 35

DISPOSIZIONI VARIE

1. I componenti la commissione elettorale, i presidenti di seggio e gli scrutatori, potranno espletare i loro incarichi in orario di lavoro senza dare luogo ad alcuna corresponsione aggiuntiva rispetto alla ordinaria retribuzione.
2. In caso di impedimento oggettivo documentato di uno dei componenti la commissione elettorale o del seggio, la O.S. di riferimento ha facoltà di provvedere alla designazione di un componente sostituto prima dell'insediamento della commissione elettorale o del seggio, dandone di ciò comunicazione all'azienda.

A series of handwritten signatures and initials in black ink, located at the bottom of the page. The signatures are somewhat stylized and difficult to read, but they appear to be official signatures of the parties involved in the document.

3. Ai fini dell'applicazione dei dispositivi di cui al presente Protocollo, per le elezioni del 22 e 23 febbraio 2005, la Direzione Risorse Umane e Organizzazione del Gruppo Postel, entro il 16.12.2004, fornirà alle OO.SS. firmatarie gli elenchi numerici e nominativi degli aventi diritto al voto occupati di ogni singola U.P suddivisi per Azienda.
4. Per le consultazioni successive i predetti elenchi verranno consegnati alla data stabilita consensualmente tra le Parti.

Gruppo POSTEL

Luca Rossi

SLC CGIL

Luca Rossi *Luca Rossi*

SLP CISL

Luca Rossi *Luca Rossi*

UIL POST

Luca Rossi

FAILP CISAL

Luca Rossi

SAILP CONFSAI

Luca Rossi *Luca Rossi*

UGL COM.NI

Luca Rossi *Luca Rossi*